

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 29/07/2021

FATTO

1. L'odierno ricorrente afferma di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 16/07/2007, un contratto di mutuo. Sostiene di avere domandato, in data 22/06/2020, la sospensione del predetto mutuo, ricevendo risposta negativa il 4/11/2020. Osserva che tale risposta non esplicitava dettagliatamente le motivazioni del rifiuto. Egli ha, pertanto, presentato reclamo in data 20/11/2020, senza ottenere riscontro. Tanto premesso, il ricorrente domanda "di conoscere le ragioni giuridiche della mancata concessione della sospensione del mutuo e, in caso di sussistenza dei requisiti di legge, così come si sostiene, di applicare la sospensione richiesta con decorrenza immediata".

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, rileva che il ricorrente è intestatario di un contratto di mutuo di importo complessivo pari a euro 210.000 "i cui estremi identificativi sono CF ***562 per l'importo di € 50.000 e CF ***563 per l'importo di € 160.000". Rileva che, "per il CF ***563", il ricorrente ha già fruito di un periodo di sospensione dal pagamento delle rate, a partire dall'1/04/2020 sino al 30/06/2020.

Aggiunge che, nel tempo, si sono susseguite ulteriori istanze di sospensione, di seguito riepilogate, tutte rigettate per legittimi motivi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il 22/04/2020, due mesi prima della richiesta di cui al ricorso, il ricorrente aveva già presentato una richiesta di sospensione e l'intermediario ha trasmesso riscontro negativo con email del 18/06/2020, informandolo "di non poter procedere alla sospensione richiesta poiché Consap, Gestore del Fondo di solidarietà, ha riscontrato la non sussistenza dei criteri di ammissibilità alla sopraccitata sospensione". Nella medesima missiva precisava, altresì che "la partita iva risulta riferita ad una persona giuridica (M***** Travel srls) e non ad una persona fisica".

- Come affermato nel ricorso, con missiva del 22/06/2020, il cliente ha poi proposto un'ulteriore domanda di sospensione per 18 mesi, richiedendo l'intervento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Tale domanda era relativa a un mutuo già sospeso nel periodo in cui essa è stata presentata e, pertanto, l'intermediario ha chiarito, con riscontro del 4/11/2020, di non poter accogliere l'istanza per la seguente motivazione: "la pratica risulta relativa a mesi futuri non ancora gestibili".

- In data 16/11/2020 il ricorrente ha inviato una nuova richiesta di sospensione, allegando una lettera di licenziamento risalente all'anno 2014, laddove la possibilità di richiedere l'adesione al Fondo di solidarietà è circoscritta ad eventi verificatisi nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. In ogni caso, sempre il 16/11/2020, il ricorrente ha dichiarato nei confronti dell'intermediario resistente "di rinunciare alla sospensione in corso del pagamento delle rate del mutuo CF ***563".

Quanto alla richiesta del ricorrente di applicare la sospensione laddove ne sussistano i presupposti, parte resistente osserva che essa eccede i limiti della cognizione dell'Arbitro perché ha natura costitutiva, oltre a presupporre valutazioni di carattere consulenziale e riservate alla Consap. Infine, l'intermediario afferma che in passato il ricorrente ha richiesto all'intermediario la rinegoziazione del finanziamento – negatagli sulla base della valutazione del merito creditizio –, ma aggiunge che tale domanda non è oggetto del presente ricorso.

Parte resistente chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto nel merito.

DIRITTO

1. Parte ricorrente lamenta il fatto che la propria istanza di sospensione del finanziamento in essere con la banca resistente sia stata riscontrata negativamente senza che la banca abbia fornito un'adeguata motivazione.

In via preliminare, va rilevato che il ricorrente chiede a questo Arbitro "di conoscere le ragioni giuridiche della mancata concessione della sospensione del mutuo e, in caso di sussistenza dei requisiti di legge (...), di applicare la sospensione richiesta con decorrenza immediata".



In via pregiudiziale, l'intermediario ha eccepito che la domanda diretta ad ottenere la sospensione del mutuo, ove ne ricorrano i presupposti, presenta natura costitutiva. In effetti, è orientamento consolidato quello secondo cui l'ABF non può adottare provvedimenti costitutivi ovvero condannare l'intermediario ad un *facere infungibile* (così, di recente, Collegio di Roma, decisione n. 23238/2019). L'eccezione va pertanto accolta, con la conseguenza che il suddetto capo di domanda non può essere accolto.

2. In relazione all'altro capo di domanda volto a "conoscere le ragioni giuridiche della mancata concessione della sospensione del mutuo", il Collegio ritiene che la richiesta, benché alquanto generica e ai limiti del carattere consulenziale (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12723/2020), può essere interpretata come indirizzata ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto del ricorrente a conseguire la sospensione del mutuo. Più in generale, è innegabile che una simile domanda sottintenda un accertamento della condotta illegittima tenuta dall'intermediario resistente nei confronti del cliente ricorrente e, riformulata nei predetti termini, può essere esaminata al fine di pervenire, se del caso, a una pronuncia di mero accertamento (in tal senso cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10097/2019).

3. Superate le questioni pregiudiziali, nel merito si osserva che, in base alle allegazioni dell'intermediario resistente – in particolare, agli estremi identificativi del mutuo –, i rapporti di credito sono due (contrassegnati come CF ***562 e CF ***563), entrambi finalizzati all'acquisto di una prima casa.

L'intermediario resistente rappresenta, innanzitutto, che per la componente CF ***563 il ricorrente ha già fruito di una sospensione trimestrale del mutuo, tra la data dell'1/04/2020 e quella del 30/06/2020, come da evidenza allegata. Agli atti risulta poi che, prima della presentazione dell'istanza di sospensione sulla cui motivazione si richiede delucidazioni in questa sede, il ricorrente avesse già presentato, in data 22/04/2020, una precedente istanza di accesso al "Fondo di Solidarietà", sempre relativa alla *tranche* CF ***563, tradottasi in un diniego motivato da parte di Consap, ente gestore del Fondo. A riprova di ciò, l'intermediario resistente produce il riscontro trasmesso al ricorrente.

Infine, in data 22/06/2020, il ricorrente ha presentato istanza di sospensione delle rate del proprio mutuo – per l'importo totale di euro 210.000 e non per una singola *tranche* –, dichiarando di aver perso il proprio impiego nei precedenti tre anni, con attuale permanenza dello stato di disoccupazione. Con riguardo al rigetto di tale istanza, l'intermediario, con risposta del 4/11/2020, ha motivato il diniego come segue: "La pratica risulta relativa a mesi futuri non ancora gestibili". A chiarimento di questa risposta, nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che la domanda di sospensione del 22/06/2020 era "relativa ad un mutuo già sospeso e nel corso della durata della relativa sospensione".

L'intermediario resistente precisa inoltre che, in data 16/11/2020, alcuni giorni dopo la ricezione del contestato diniego dell'intermediario, il ricorrente ha presentato (non è chiaro in che ordine temporale) un atto di rinuncia "alla sospensione in corso del pagamento delle



rate del mutuo” e una nuova istanza di sospensione. Nelle controdeduzioni l’intermediario sostiene che a tale nuova istanza mancava dei requisiti di accesso alla sospensione, dato che ad essa era allegata una lettera di licenziamento risalente al 2014, mentre, ai predetti fini, la perdita dell’impiego deve essere intervenuta nei tre anni precedenti.

Agli atti risulta infine che, in data 20/11/2020, il ricorrente ha lamentato la scarsa chiarezza del diniego della sospensione.

4. La questione controversa concerne dunque il mancato riconoscimento, da parte dell’intermediario, del beneficio della sospensione delle rate del mutuo tramite accesso al *Fondo di solidarietà per i mutui erogati per l’acquisto della prima casa*, istituito con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 475 e ss.).

In particolare, la legge n. 244/2007 prevedeva, in linea generale, la possibilità di ottenere il beneficio della sospensione per i titolari di contratti di mutuo finalizzati all’acquisto della prima casa, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Successivamente, la legge n. 92/2012, recante *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, ha modificato la preesistente normativa consentendo l’ammissione al beneficio nei soli casi di: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409, n. 3, c.p.c.); morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Su questa base, il d.lg. n. 9/2020, contenente *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*, e il d.lg. n. 18/2020, contenente *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*, hanno introdotto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo anche in ulteriori casi.

5. Ai sensi dell’art. 1 d.m. n. 132/2010 (*regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, pubblicato nella G.U. 18 agosto 2010, n. 192), i beneficiari degli interventi in questione “sono i soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 4, sono titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale”. In merito alla modalità di presentazione della domanda, l’art. 4, comma 1, prescrive che il beneficiario la inoltri “alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo”. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, l’“amministrazione responsabile dell’intervento pubblico è il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro” (comma 1) e “il Dipartimento, per le operazioni relative alla gestione del Fondo, si avvale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico” (c.d. Gestore), affidandole, tra l’altro, l’esame della documentazione trasmessa dalle banche (comma 2). Quanto agli adempimenti a carico della banca, l’art. 6 ha cura di precisare che “la banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la completezza e la regolarità formale ai sensi dell’articolo 4, accede al sito di cui all’articolo 5 e chiede l’autorizzazione ad effettuare l’operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell’operazione. Entro il termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente periodo” (comma 1). È il gestore, invece, che, “accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo” (comma 2).

6. Alla luce della normativa richiamata, deve ritenersi che alla banca, una volta ricevuta la domanda di sospensione, sia demandato un controllo solo formale e di completezza della documentazione presentata, spettando invece al Gestore del Fondo di Solidarietà la verifica sostanziale della sussistenza dei presupposti richiesti.

Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi negligente la condotta dell’intermediario convenuto, il quale, ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, proposta ai sensi della legge n. 244/2007, non l’ha trasmessa al Gestore del Fondo di Solidarietà, di fatto sostituendosi a quest’ultimo nella valutazione di merito di sua competenza. In altre parole, indipendentemente dal fatto che ricorrano o meno i requisiti indicati nel decreto ministeriale per la predetta sospensione, la valutazione nel merito non è di competenza della banca, la quale deve limitarsi a verificare la completezza documentale e la regolarità formale della domanda, trasmettendola al Gestore del Fondo di Solidarietà. In tal senso, del resto, militano i precedenti di questo Arbitro in materia (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 9890/2021 e n. 23238/2019; Collegio di Milano, decisione n. 8364/2015).

Resta fermo, beninteso, che l’accoglimento della (sottesa) domanda di parte ricorrente di accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario non può comportare – per le ragioni prima illustrate – la condanna dell’intermediario al riesame della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO